DISPOSIZIONI PER L'APERTURA DI FARMACIE SUCCURSALI NELLE STAZIONI DI CURA

Art. 6

Alle farmacie succursali contemplate agli articoli precedenti saranno applicabili, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge, le disposizioni della legge 22 maggio 1913, n. 468, e del relativo regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 11 agosto 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura
Estremi	Legge 24 giugno 1929, n. 1269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-apertura-di-farmacie-succursali-nelle-stazioni-di/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it